



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Direzione Generale del Personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Schema di contratto di appalto di servizi

per la realizzazione di attività relative al progetto

“Una rete per l’inclusione” (CUP J22C18000050007)

Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 Asse 4

CIG: 84000769FF - CUI S97113870584202000001

INDICE

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - OGGETTO	4
ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE	4
ART. 5 - CONSEGNA DEL SERVIZIO	4
ART. 6 - DURATA	5
ART. 7 – OPZIONI	5
ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	5
ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
ART. 11 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	6
ART. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	7
ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 18 - PENALITA'	10
ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICIO DELL'AFFIDATARIO	12
ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
ART. 21 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E PATTO D'INTEGRITA'	12
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA	12
ART. 23 - RECESSO	13
ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	13
ART. 25 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI	13
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 27 - FORO COMPETENTE	14
ART. 28 - ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO	14
ART. 29 - COMUNICAZIONI	14
ART. 30 - NORME FINALI	14

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione

dei provvedimenti del giudice minorile

L'anno 2020, il giorno del mese di

TRA

il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità - Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 - ROMA - Codice Fiscale n. 97113870584, rappresentato da

E

La Società/RTI

PREMESSO CHE:

- a) Con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON Legalità 2014/2020 prot. n. 0002560 del 20/04/2018, è stato approvato e ammesso al finanziamento il progetto “Una rete per l'inclusione”;
- b) Con Decreto prot. 11890 del 24.12.2019 del Ministero dell'Interno – Segreteria Tecnica Amministrativa Gestione Fondi europei e PON è stata approvata la proposta di rimodulazione del Progetto “Una rete per l'inclusione”;
- c) Con Nota prot. 11890 del 24.12.2019 del Ministero dell'Interno – Segreteria Tecnica Amministrativa Gestione Fondi europei e PON è stata approvata la seconda proposta di rimodulazione del progetto “Una rete per l'inclusione” formulata da questa Direzione;
- d) Con Determina n. del l'Amministrazione Contraente ha determinato di procedere di procedere all'affidamento di servizi relativi alla realizzazione di attività inerenti il progetto "Una rete per l'inclusione" per l'importo complessivo a base d'asta di euro 795.000,00 oltre I.V.A.;
- e) L'Amministrazione Contraente ha indetto una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria di cui al Bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. e sulla G.U.R.I. n. del, nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia - Amministrazione Trasparente all'indirizzo www.giustizia.it alla Sezione Bandi di Gara e relativi avvisi, per l'affidamento del servizio di cui sopra;
- f) La società/RTI è risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alla precedente lettera e);
- g) La società/RTI ha prestato a favore dell'Amministrazione Contraente la garanzia definitiva, con le modalità indicate nel capitolato d'oneri, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al Contratto, per un importo pari a Euro ; tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- h) La società/RTI ha altresì presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- i) La società/RTI dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato, dagli allegati al Capitolato, dall'offerta definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse.

CIÒ PREMESSO

Le parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del Contratto si intende per:

- A. Amministrazione Contraente: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità - Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, in qualità di committente dell'appalto oggetto del presente contratto;
- B. Capitolato: il Capitolato d'onori, compresi tutti i suoi allegati;
- C. Contratto: il contratto stipulato dall'Amministrazione Contraente con l'Affidatario
- D. Affidatario: l'impresa, risultata aggiudicataria del servizio e che stipula il Contratto, obbligandosi nei confronti dell'Amministrazione Contraente a quanto nello stesso previsto;
- E. Gara: gara a procedura aperta di cui al Bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. e G.U.R.I. n. del, nonché sul sito Internet del Ministero della Giustizia, indetta dall'Amministrazione Contraente per la realizzazione di attività relative al progetto

ART. 3 - OGGETTO

Il Contratto ha per oggetto la realizzazione di attività inerenti il progetto "Una rete per l'inclusione"; le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite alle condizioni, norme, prescrizioni e patti contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, per lo svolgimento di tutti i servizi previsti nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, è pari a euro, esclusa I.V.A.; tale importo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e sarà corrisposto secondo le modalità previste dal successivo art. 15. L'importo Contrattuale deve intendersi come remunerativo del servizio oggetto del Contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere derivante all'Affidatario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta eccezione per gli oneri espressamente posti a carico dell'Amministrazione Contraente nel Capitolato.

Non concorrono a determinare l'importo contrattuale le somme destinate all'indennità prevista per i tirocinanti, il cui budget progettuale complessivo è pari a € 600.000,00. L'Affidatario dovrà provvedere direttamente all'erogazione ai tirocinanti di dette indennità, il cui importo sarà rimborsato, fuori campo IVA, dall'Amministrazione appaltante.

ART. 5 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

Fatta salva l'ipotesi di esecuzione in via d'urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la consegna del servizio, con contestuale avvio delle prestazioni disciplinate dal presente contratto, avrà luogo entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data della comunicazione relativa all'avvenuta approvazione del presente atto. Con la medesima comunicazione l'Amministrazione Contraente convocherà l'Affidatario per la consegna del servizio, di cui è redatto apposito verbale.

L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Amministrazione Contraente in sede di consegna del servizio. In caso di mancata presenza dell'Affidatario nel giorno e nel luogo fissato per la consegna del servizio, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - DURATA

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo ed ha termine dodici mesi dopo la data di consegna del servizio.

Al solo fine di consentire la conclusione delle attività progettuali, considerata la natura e le procedure da mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi attesi, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino ad un massimo di ulteriori mesi 12, fermo restando l'importo aggiudicato e previa approvazione di conforme modifica del cronoprogramma progettuale da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo "Legalità". L'Affidatario è obbligato ad accettare la proroga, senza poter avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

ART. 7 – OPZIONI E MODIFICHE

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'Affidatario, entro tre anni dalla stipula del presente contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: ripetizione di prestazioni analoghe a quelle richieste nel presente appalto, ad esempio a seguito di approvazione da parte dell'Autorità di Gestione di una variazione progettuale o di nuovo progetto analogo che consenta di aumentare i destinatari previsti, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 795.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'eventuale affidamento di servizi analoghi non potrà avere durata superiore a dodici mesi. L'importo da aggiudicarsi per servizi analoghi sarà calcolato come segue: *nr tirocini semestrali ulteriori approvati dall'Autorità di Gestione * (importo aggiudicato con il presente appalto / 200)*.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere una modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nei limiti del 50% dell'importo a base d'asta. L'Affidatario è obbligato ad accettare le modifiche richieste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, l'Amministrazione Contraente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso, quest'ultimo non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei relativi allegati, nonché nell'Offerta Tecnica.

L'Affidatario si obbliga ad espletare il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa.

L'Affidatario si obbliga ad espletare il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti, delle ordinanze, delle misure di prevenzione disposte per la prevenzione e il controllo della diffusione del contagio da SARS-CoV2.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto del Contratto, secondo quanto specificato nel Capitolato, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatta eccezione per gli oneri posti espressamente a carico dell'Amministrazione Contraente nel Capitolato.

ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina assistenziale, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti i relativi oneri. In caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione Contraente del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la stessa Amministrazione Contraente tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate sarà disposto dall'Amministrazione Contraente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Affidatario si obbliga a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili e i contributi dovuti. Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione Contraente si riserva, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la facoltà di procedere a controlli sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio e di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Ai sensi dell'art.30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, l'Amministrazione Contraente inviterà per iscritto l'Affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione Contraente pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

ART. 11 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- le norme del Codice Civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile; in caso di contrasto tra l'offerta e il capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

ART. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) Il progetto "Una rete per l'inclusione";
 - b) il capitolato d'oneri;
 - c) l'offerta tecnica dell'appaltatore

- d) l'offerta economica dell'appaltatore;
- e) il patto di integrità.
- 2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.LVO n. 50/2016.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione sarà individuato, prima della consegna del servizio, dalla Amministrazione Contraente che provvederà a comunicare tempestivamente il nominativo all'Affidatario.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.LGS n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 15 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel capitolato.
2. Il pagamento viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, come previsto dal PON Legalità 2014/20.
3. Fatturazione - le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate al Dipartimento per la Giustizia Minorile. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo IPA In considerazione del fatto che l'Amministrazione Contraente rientra nel regime di cui all'art. 17 Ter del DPR n. 633/1972, così come modificato dalla L.190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla L. IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (C.I.G.), dati relativi all'oggetto del servizio; tali dati, se non già noti, saranno comunicati all'Affidatario prima dell'emissione di fattura.
4. Anticipazione – Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici, sul valore del presente contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, che sarà corrisposto all'Affidatario entro quindici giorni dalla consegna del servizio. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. L'Affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Tempi e modalità dei pagamenti - Il corrispettivo dovuto all'Affidatario verrà liquidato, a 60 (sessanta) giorni, previo buon esito delle verifiche sopra richiamate, tramite accredito a favore dell'Affidatario su un C/C bancario o postale dedicato alla movimentazione dei flussi finanziari derivanti dalla presente procedura con le seguenti modalità:
 - acconti successivi (dedotta l'anticipazione), con cadenza trimestrale, di importo pari per ogni trimestre al 25% del corrispettivo totale convenuto, fino ad un ammontare massimo del 80% del corrispettivo totale convenuto, dietro presentazione di relazioni sullo "Stato di Avanzamento" delle attività progettuali, di regolare fatturazione, riportante la chiara identificazione del contratto, del **CIG 84000769FF** assegnato dall'ANAC e del CUP J22C18000050007 assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e relativa certificazione/rendicontazione di spesa da parte dell'Affidatario e previo accertamento e verifica dell'attività svolta da parte della Amministrazione Contraente;
 - il saldo a conclusione delle attività contrattuali, dietro presentazione di una "Relazione Finale" analitica delle azioni progettuali svolte, effettuata secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia e presentazione di regolare fatturazione, riportante la chiara identificazione del contratto, del **CIG 84000769FF** assegnato dall'ANAC e del CUP J22C18000050007 assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ed a seguito di specifica verifica finale dell'attività a cura dell'Amministrazione Contraente.
6. Rimborso indennità di partecipazione al tirocinio: l'Affidatario provvederà ad erogare direttamente ai tirocinanti le indennità di cui all'Azione 3.5 del Capitolato. Le suddette spese saranno rimborsate dall'Amministrazione a cadenza mensile, previa analitica rendicontazione delle stesse nell'ambito del Report mensile di gestione e verifica di cui all'Attività 5 del Capitolato, corredato della documentazione contabile comprovante l'avvenuta spesa, debitamente validato dalle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile coinvolte e previa presentazione di idoneo documento contabile elettronico. Le suddette somme non concorrono al computo dell'importo contrattuale e non sono, pertanto, soggette ad IVA, in quanto dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 punto 3) del DPR 633/1972.
7. Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L.136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Affidatario, secondo la normativa vigente.
8. Fatturazione del corrispettivo per R.T.I. - Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'Amministrazione Contraente, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Contraente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine le fatturazioni in acconto dovranno rigorosamente riportare la suddetta ritenuta dello 0,50 per cento.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente.

L'Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Affidatario si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Nell'ipotesi in cui l'Affidatario sia una RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Affidatario con la stipula del Contratto, l'Affidatario medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro (.....). Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del Contratto, l'Amministrazione Contraente procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia secondo quanto stabilito all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debitore principale, in favore

dell'Amministrazione Contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.

La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione Contraente opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento dell'Affidatario nei suoi confronti, l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo garantito a suo favore.

L'amministrazione Contraente ha diritto, altresì, di rivalersi direttamente sulla cauzione:

- a) per il recupero delle spese sostenute in danno dell'Affidatario in caso di inadempienza;
- b) per il recupero di ogni altro credito nascente dal contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione Contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento parziale della garanzia definitiva.

ART. 18 - PENALITA'

L'Affidatario si impegna a svolgere il servizio con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 c.c. e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso. L'Affidatario avrà, altresì, l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e di regolamento, nonché le disposizioni del Capitolato, che riguardano il servizio stesso.

Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Contraente applicherà all'Affidatario delle penali nei casi e secondo gli importi di seguito indicati:

Adempimento contrattuale	Termine per l'esecuzione	Penale
1. Predisposizione e trasmissione della documentazione preparatoria per gli incontri	Almeno 3 giorni prima della data fissata per l'incontro	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
2. Trasmissione della bozza di verbali degli incontri	Entro 10 giorni dall'incontro	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo
3. Presentazione dei 4 Piani Operativi Territoriali (POT)	Entro 30 giorni dalla consegna del servizio	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
4. Consegna della Mappatura del territorio regionale	Entro 30 giorni dalla consegna dei POT + aggiornamenti mensili da presentare entro 10 giorni dalla fine del mese solare	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
5. Consegna della Linea Guida a supporto degli operatori dei servizi minorili	Entro 15 giorni dalla consegna dei POT	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
6. Consegna del Modello di scheda di rilevazione	Entro 15 giorni dalla consegna dei POT	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
7. Presa in carico del Minorenne/giovane adulto segnalato	Entro 5 giorni dalla segnalazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
8. Predisposizione del progetto individualizzato	Entro 30 giorni dalla presa in carico	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
9. Avvio del tirocinio	Entro 30 giorni dalla consegna del progetto individualizzato, salvo diversa data formalmente autorizzata dal servizio minorile di riferimento in relazione al	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

	percorso trattamentale del minorenne/giovane adulto	
10. Presentazione della scheda mensile di monitoraggio e valutazione del singolo tirocinio in itinere	Entro 10 giorni dalla fine del mese solare	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo
11. Presentazione della scheda finale di monitoraggio e valutazione del singolo tirocinio	Entro 15 giorni dalla conclusione del tirocinio	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
12. Presentazione del report bimestrale di monitoraggio e valutazione del progetto	Entro 10 giorni dalla fine del bimestre solare	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
13. Presentazione del report finale di monitoraggio e valutazione del progetto	Entro 15 giorni dal termine dell'ultimo tirocinio	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
14. Presentazione del report mensile di gestione e verifica	Entro 10 giorni dalla fine del mese solare	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
15. Presentazione del report finale di gestione e verifica	Entro 15 giorni dal termine dell'ultimo tirocinio	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
16. Avvio della campagna di sensibilizzazione	Entro 30 giorni dalla consegna dei POT	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo Analogia penale sarà applicata in caso di interruzione non autorizzata della campagna, per ogni giorno di interruzione
17. Trasmissione della documentazione di viaggio al destinatario	Entro 24 ore consecutive dalla richiesta (non sono conteggiate a tal fine le ore dalle 18 del venerdì alle 9 del lunedì)	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato e all'Offerta tecnica. In tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà all'Affidatario le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto, al Capitolato e all'Offerta tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Eventuali deficienze o carenze verranno comunicate all'Affidatario per iscritto, con raccomandata A/R o via PEC, e lo stesso dovrà procedere nei limiti e secondo i tempi indicati dall'Amministrazione Contraente. Si conviene che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti, come previsto dal presente articolo. L'Amministrazione Contraente si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'Affidatario. Alla contestazione dell'inadempimento, l'Affidatario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'Amministrazione Contraente sarà libera di applicare le penali previste.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti all'Affidatario ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 17 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICIO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto. In caso di raggruppamento la sede sarà coincidente con la sede legale del mandatario.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Silvia Mei.

ART. 21 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E PATTO D'INTEGRITA'

Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario assume gli obblighi previsti dalla L. N. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". In particolare, l'Affidatario si impegna a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all'art. 1, comma 9, punto e) della l. n. 190/2012.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.LGS 18 aprile 2016 n. 50.

2. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, l'Amministrazione Contraente potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc (clausola risolutiva espressa), previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando all'Affidatario la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:

- a) in caso di mancata presenza dell'Affidatario nel giorno e nel luogo fissato per la consegna del servizio di cui al precedente articolo 5;
- b) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- c) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso in cui l'ammontare della penale superi il 10% del valore del contratto;
- e) nel caso di mancata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 6 del capitolato;
- f) per cessazione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- g) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione Contraente;
- h) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
- i) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 21 e di cui al Patto di integrità;
- j) nel caso in cui l'Affidatario esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.136/2010.
- k) nel caso di ricevimento di accertamenti antimafia da parte della Prefettura competente;
- l) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto.

3. Nel caso in cui l'Affidatario si renda inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio, quest'ultima può assegnare all'Affidatario a mezzo pec, ex art. 1454 c.c., un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. Trascorso tale termine senza che l'inadempimento sia cessato, il Contratto si intenderà risolto, con diritto dell'Amministrazione Contraente di incamerare definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei maggiori danni.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al

risarcimento dell'ulteriore danno, ivi compresa la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla medesima per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Affidatario per il fatto che ha determinato la risoluzione. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.

5. Per qualsiasi ragione si addinga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore della Amministrazione Contraente il diritto di affidare il servizio o la parte restante dello stesso all'operatore economico che segue in graduatoria.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione Contraente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

ART. 23 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.LGS 18 aprile 2016 n. 50.

2. L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, mediante comunicazione da darsi all'Affidatario a mezzo pec:

- nei casi di giusta causa;
- per reiterati inadempimenti dell'Affidatario, anche se non gravi;
- per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente, quali la chiusura o la sospensione di un Servizio o di un Istituto. In tal caso è ammesso il recesso anche parziale.

In tale ipotesi, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- c) la revoca del finanziamento accordato dal Ministero dell'Interno al progetto "Una rete per l'inclusione" nell'ambito del PON Legalità.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Affidatario nei confronti dell'Amministrazione Contraente effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 25 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

L'Amministrazione Contraente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione di tutto quanto realizzato dall'Affidatario in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Affidatario o dai suoi dipendenti/collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. L'Amministrazione Contraente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione Contraente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione

Contraente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione Contraente in eventuali registri o elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Contraente che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione Contraente. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 22 del presente contratto.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti alla stipula e alla esecuzione del presente Contratto, comprese le spese di bollo e di registro e ogni altro eventuale onere fiscale, comunque dovuto in conseguenza del presente atto e tutte quelle altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non esplicitamente previste dal Capitolato, sono tutte a carico dell'Affidatario. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione Contraente ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e l'Amministrazione Contraente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, l'Affidatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

ART. 28 - ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, vincolante per l'Affidatario fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione Contraente solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 29 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione Contraente e l'Affidatario derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo PEC al domicilio delle Parti.

Ogni modifica al domicilio dell'Amministrazione Contraente o dell'Affidatario, dovrà essere comunicata all'altra parte.

ART. 30 - NORME FINALI

Per quanto non previsto si applicano le norme di legge in materia di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione, le disposizioni contenute nel Codice Civile nonché i principi generali dell'ordinamento e le vigenti disposizioni di legge in tema di tutela del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AFFIDATARIO

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Si intendono specificatamente approvati, a norma dell'art. 1341 del C.C., gli articoli: 4 (importo contrattuale); 6 (durata); 7 (opzioni); 8 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 10 (riservatezza); 15 (modalità di fatturazione e pagamento); 17 (garanzia definitiva); 18 (penali); 22 (risoluzione); 23 (recesso); 27 (foro competente) e 28 (esecutività del contratto) del presente Contratto.

Il presente contratto consta di n. .. (.....) pagine e n. .. (.....) righe, oltre alle sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AFFIDATARIO

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
